UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI ED ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI (di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale, di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, Master non universitari), emanato con D.R. n. 171 del 12 febbraio 2010 modificato con D.R. n. 436 de3l 29 aprile 2011 – Affisso All'Albo dell'Ateneo con Prot. N. 8240 del 5 maggio 2011.**

## Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

**Il presente Regolamento disciplina, in conformità all'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'art. 3 Co. 9 del D.M. n. 270 del 22.10.2004 alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Master Universitario, di seguito Master, di I o II livello. I Master possono essere:**

- **Master di Ateneo (con sede amministrativa presso l'Ateneo e gestione presso l'Ateneo o affidata a società esterna)**
- **Master Interateneo nazionali e/o internazionali (con sede amministrativa presso l'Ateneo o altra Università)**
- **Master consorziati con enti pubblici o privati (anche interateneo e/o internazionali e con sede amministrativa presso l'Ateneo).**

**I Master integrano l'offerta formativa dell'Università e sono inseriti nell'apposita Banca Dati promossa dal MIUR attraverso il CINECA. Il presente Regolamento disciplina altresì, al successivo art. 14, i corsi di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di Stato previsti dagli artt. 16 e 17 del DPR 162/1982 e dall'art. 6 co.2 della L. 341/1990, nonché i Master non universitari.**

## Art. 2 – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

1 **L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in conformità a quanto previsto dalloStatuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, può istituire e attivare Master di primo esecondo livello.**

2 **Ai sensi del co. 4 art. 20 del Regolamento didattico e del co. 10 dell'art. 3 del D.M. 270/2004,i corsi di Master possono essere istituiti e attivati anche in accordo con Atenei italiani estranieri (Master interateneo) e/o con altri enti pubblici e privati italiani e stranieri (Masterconsorziati) sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico e dalConsiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà interessate. All'atto della presentazione del progetto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, risulterà sufficiente una nota di intenti corredata dei dati inerenti alla fisionomia istituzionalee patrimoniale degli enti interessati (statuti, atti di costituzione, etc.). Le convenzioni dovranno essere redatte secondo lo schema di cui agli allegati 1 e/o 2.**

## Art. 3 – CRITERI

**I criteri che presiedono all'istituzione e attivazione dei Master devono essere rispondenti alle**

tradizioni dell'Ateneo e compatibili, in termini di risorse culturali e materiali, con le specifiche competenze dei settori che se ne fanno promotori.

## Art. 4 – REQUISITI

Ai sensi dell'art. 20 co. 3 del Regolamento di Ateneo e degli artt. 3 e 7 del D.M. 270/2004, per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea, o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico in base alla normativa vigente, per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale, Specialistica, Vecchio Ordinamento o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico in base alla normativa vigente. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di Master universitario ed a corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, Magistrale, di dottorato e di specializzazione.

## Art. 5 – ATTIVITA' DIDATTICA

I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato per un tempo non inferiore a 350 ore. A dette attività deve aggiungersi, un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, per un totale di 1500 ore, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti, di 60 crediti comprensivi di quelli attribuiti alla prova finale, distribuiti nell'arco di non meno di otto mesi. (DM 270/2004, art.7, co. 4). La frequenza da parte degli iscritti al Master è obbligatoria. Per i Master internazionali gli accordi devono prevedere, di norma, che almeno il 30% dei crediti sia ottenuto tramite attività da svolgere all'estero. Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del Regolamento didattico di Ateneo la durata del Master è, di norma, un anno.

## Art. 6 – TITOLO FINALE

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore, su proposta del Consiglio Scientifico, e sono costituite da almeno 3 membri. Il titolo finale di Master è rilasciato, con giudizio di "idoneo" o "idoneo con lode", a firma del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Direttore del Master. Nel caso in cui l'iscritto non consegua il titolo finale è possibile il rilascio di un certificato di frequenza, a firma del Direttore del Master, nel solo caso in cui l'iscritto abbia raggiunto almeno i 2/3 delle presenze.

## Art. 7 –MODALITÀ DI PROPOSTA

1 L'istituzione e l'attivazione dei Master di primo e di secondo livello è disposta con Decreto Rettorale, previa approvazione del Senato Accademico. La proposta del Comitato proponente, composto da almeno 3 professori di ruolo dell'Ateneo, dovrà essere accompagnata dal parere favorevole della Facoltà di riferimento del Master, individuata nel progetto.

2. L'istituzione e attivazione di Master interateneo, internazionali e/o consorziati di cui all'art. 2 co. 2 del presente Regolamento seguono le modalità di proposta del presente articolo fatta salva la possibilità di disposizioni particolari, espressamente indicate nelle convenzioni, purché nel rispetto dei principi enunciati nel presente Regolamento.

Ciò vale, in particolare, per i Master internazionali, proposti nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea o in convenzione con università straniere.

2 La proposta di istituzione e attivazione deve contenere <u>obbligatoriamente</u>:a) una accurata motivazione con riferimento alle risorse culturali e materiali e alla congruità con le specifiche competenze dell'Ateneo;b) la descrizione degli obiettivi culturali con individuazione delle figure professionali di riferimento e le loro prospettive occupazionali;c) il progetto

generale di articolazione delle attività formative;d) il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato;e) le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;f) le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative e didattiche (in presenza, a distanza, integrate);g) le modalità di svolgimento delle prove intermedie, laddove previste, e finali;h) le modalità di rilascio del titolo finale;i) il numero dei crediti assegnati alle attività formative ed alla prova finale;l) la durata delle attività;m) la sede o le sedi di svolgimento delle attività con la dichiarazione esplicita di disponibilità degli spazi;n) l'individuazione della struttura amministrativa responsabile della gestione finanziaria;o) i titoli di studio richiesti per l'ammissione (esclusivamente quelli indicati all'art. 4 del presente Regolamento).p) il piano economico secondo lo schema allegato (All. 3) che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti, da specificare, e di altri eventuali contributi, descriva le spese necessarie per il funzionamento, compresi i costi per affidamenti, supplenze e contratti qualora necessario. q) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;r) le eventuali borse di studio messe a disposizione e modalità per il loro ottenimento;
La proposta d'istituzione e di attivazione di ciascun Master di Ateneo, interateneo, internazionale o consorziato con sede amministrativa presso l'Ateneo, deve essere accompagnata dal relativo regolamento redatto in conformità alla presente normativa, secondo lo schema di cui agli allegati 4 e 5 (FAD - solo nel caso di formazione a distanza) e da una sintesi descrittiva degli obiettivi formativi e degli sbocchi occupazionali da inserire nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR tramite il CINECA .

## Art. 8 – VALUTAZIONE

Per i Master è prevista una valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività formative svolte, che tenga conto dei risultati conseguiti, dell'opinione degli studenti e del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario. Le modalità, i parametri e gli indicatori per la valutazione sono individuati dal Nucleo di Valutazione ed approvati dal Senato Accademico. Le attività dei Master sono sottoposte al costante monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione. Nel caso in cui il Nucleo di Valutazione rilevi nel tempo un eventuale scollamento tra le finalità del Master indicate nel progetto e i risultati riportati, dovrà darne comunicazione al Direttore del Master e al Senato Accademico che si pronuncerà sul proseguimento dell'attività del Master.

## Art. 9 – ORGANI

Sono organi dei Master: il Direttore e il Consiglio Scientifico.

## Art. 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Comitato proponente tra professori di ruolo dell'Ateneo. In caso di Master interateneo, internazionale e/o consorziato, la designazione avverrà d'intesa con le altre università/enti. Il Direttore coordina tutte le attività del Master e ne è responsabile, garantendone l'equilibrio finanziario. Trasmette al Rettore ed al Nucleo di Valutazione, entro 60 giorni dalla conclusione di ogni edizione del Master, una relazione conclusiva sulle risultanze didattico-scientifiche ed economiche del corso stesso. La relazione deve contenere in particolare l'indicazione del numero degli iscritti, l'ammontare delle contribuzioni versate, i nominativi ai quali è stato rilasciato il titolo finale e/o l'attestato di frequenza. Al fine di fornire gli elementi atti a valutare l'attività didattica del Master, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 , la relazione dovrà riportare i contenuti del giudizio dei partecipanti, raccolto tramite questionari. Nel caso di Master interateneo, internazionale e/o consorziato, la cui sede amministrativa non è presso "L'Orientale" ed il cui Direttore non è docente de "L'Orientale", i suddetti adempimenti saranno espletati da un Referente di Ateneo, responsabile delle attività del Master per l'Ateneo.

## Art. 11 – IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico del Master di Ateneo è nominato dal Rettore su indicazione del Comitato proponente, ed è composto da almeno tre docenti o ricercatori di ruolo de "L'Orientale". In caso di Master interateneo, internazionali e/o consorziati la designazione avverrà d'intesa con le altre università/enti . Il Consiglio Scientifico dei Master di Ateneo assiste il Direttore nella gestione didattica, delibera l'eventuale riconoscimento di crediti per percorsi formativi e professionali precedentemente svolti dallo studente e coerenti con l'ordinamento del Master. In base a convenzioni stipulate con enti esterni, ovvero per contratto, possono far parte del Consiglio Scientifico del Master, esperti di alta e documentata qualificazione in materie ricomprese nel piano didattico, individuati dal Consiglio stesso. Questa presenza si esplica in misura non superiore a un terzo dei membri del Consiglio Scientifico.

## Art. 12 –MODALITÀ DI GESTIONE

I Master si autofinanziano. La gestione è curata dall'Amministrazione Centrale o da Struttura con autonomia contabile e può essere delegata, in regime di convenzione, ad una struttura esterna. La copertura finanziaria per l'attivazione e lo svolgimento del corso è assicurata: a) dalla quota di iscrizione dei partecipanti che non può essere inferiore all'importo annuo di contribuzione della fascia più alta d'iscrizione a corsi di Laurea dell'Orientale. b) "da eventuali contributi liberi da parte di enti e soggetti esterni. L'ammontare delle quote di cui alla lettera a), da versare con modalità stabilite dall'amministrazione sarà determinato, dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell'analisi dei costi presentata. Una quota pari al 20% delle entrate provenienti da quote d'iscrizione, per ogni tipologia di Master, resterà sui pertinenti capitoli di Bilancio di Ateneo nella misura del 15% per le spese generali di gestione e del 5% per il fondo di incentivazione del personale tecnico –amministrativo. Nel caso in cui la sede amministrativa del Master sia una Struttura di Ateneo con autonomia contabile la quota del 20% sarà così ripartita: 10% per le spese generali di Ateneo, 5% per il fondo di incentivazione del personale tecnico-amministrativo e 5% per le spese generali della struttura amministrativa di gestione.
Eventuali finanziamenti esterni, finalizzati all'organizzazione della didattica, non sono soggetti all'applicazione della ritenuta del 20%".
I contributi di cui alle lett. a) e b) verranno quindi trasferiti alla suddetta struttura al netto della quota del 15% delle entrate.
Qualora si preveda la retribuzione dei docenti del Master, il Direttore, sentito il Consiglio Scientifico, delibera, nei limiti del budget a disposizione, il compenso assegnabile a ciascun docente tenuto conto delle attività didattiche svolte, dei crediti attribuiti al proprio corso e degli altri criteri, in precedenza definiti dallo stesso Consiglio, nel rispetto della normativa nazionale ed interna dell'Ateneo.

## Art. 13 – PROGRAMMAZIONE

Le richieste di istituzione e nuova attivazione o di attivazione di edizioni successive di Master devono pervenire, con la documentazione già corredata del parere della competente Facoltà entro il 15 gennaio, 15 marzo, 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno solare. Le richieste saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del mese successivo alla data della richiesta, previa acquisizione del parere della Commissione Master. I Master di I e II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti d'accesso, anche per la tipologia di impegno richiesto ed il livello di approfondimento delle materie trattate, adeguatamente evidenziati nella proposta di istituzione e attivazione.

## Art. 14 - ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI

L'Università, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo, può altresì organizzare:

1 corsi di perfezionamento;
2 corsi di formazione e aggiornamento professionale anche per proprio personale;
3 corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

ed ai concorsi pubblici. La frequenza è obbligatoria. Al termine dei suddetti corsi viene rilasciato un attestato a firma del Direttore del corso. Possono essere rilasciati crediti formativi correlati alla durata dei corsi (indicata in numero di ore) acquisiti in seguito al superamento di esame finale o altra forma di verifica del profitto. I titoli di accesso saranno stabiliti dal Consiglio Scientifico dei singoli corsi. Non è previsto divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio. Tale divieto può, tuttavia, essere disposto dal Consiglio Scientifico del corso. I corsi di cui al presente articolo non vanno inseriti nella Banca Dati dell'offerta formativa MIUR/CINECA. Per quanto concerne le modalità di proposta, la valutazione, gli organi, le modalità di gestione e la programmazione si rinvia rispettivamente agli artt. da 7 a 13 del presente Regolamento.

L'Ateneo può inoltre partecipare a Master non universitari, consorziati con enti pubblici o privati. La regolamentazione dei Master non universitari è prevista dalle convenzioni istitutive.

## Art. 15 - RINVII

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo. E' abrogata ogni precedente regolamentazione in materia. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo.